

REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
delibera .n.482 del 24 ottobre 2006

LIBRO PRIMO: DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN GENERE

TITOLO PRIMO: DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 1 - Organi giurisdizionali: elencazione

1. Sono organi giurisdizionali della FIPAV:

- a) la Corte Federale;
- b) la Commissione d'Appello Federale;
- c) la Commissione Giudicante Nazionale;
- d) la Commissione Tesseramento Atleti;
- e) il Giudice Unico Federale;
- f) il Giudice Unico Regionale;
- g) il Giudice Unico Provinciale;
- h) la Procura Federale.

2. La competenza degli organi giurisdizionali e le regole dei procedimenti dinanzi a loro sono disciplinate nello Statuto e, per quanto nello stesso non previsto, nel presente Regolamento.

3. La competenza e le procedure in materia di doping nonché le relative sanzioni sono disciplinate nelle Norme Sportive Antidoping

Art. 2 - Corte Federale: composizione e competenza

1. La Corte Federale, i cui membri sono nominati dal Consiglio Federale, è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

2. La Corte Federale si riunisce e giudica invariabilmente con la presenza di tre componenti; le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all'inizio della stagione agonistica ovvero quando se ne presenti la necessità, curando la presenza a rotazione di tutti i componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La Corte Federale delibera a maggioranza.

3. Appartiene alla Corte Federale la competenza a giudicare, in unica istanza, in ordine a:

- a) interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché ai conflitti di competenza tra organi federali;
- b) validità delle Assemblee regionali e provinciali;
- c) ricorsi in materia di rikusazione.

4. La Corte Federale, ha competenza a giudicare, in seconda istanza, in ordine alle infrazioni disciplinari commesse da coloro che ricoprono cariche federali elettive limitatamente alle infrazioni connesse all'esercizio della loro carica.

5. La Corte Federale, inoltre, ha competenza a giudicare sull'impugnazione delle decisioni della Commissione d'Appello Federale, limitatamente a motivi di legittimità circa l'interpretazione di norme dello Statuto o dei regolamenti.

Art. 3 - Commissione d'Appello Federale: composizione e competenza

1. La Commissione d'Appello Federale, i cui membri sono nominati dal Consiglio Federale, è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

2. La Commissione Appello Federale si riunisce e giudica invariabilmente con la presenza di tre componenti; le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all'inizio della stagione agonistica ovvero quando se ne presenti la necessità, curando la presenza a rotazione di tutti i componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La Commissione Appello Federale delibera a maggioranza.

3. Appartiene alla Commissione d'Appello Federale la competenza a giudicare, in seconda istanza, fatta salva la competenza di cui al successivo articolo 4 nonché quella della Corte Federale, sugli appelli avverso le decisioni giurisdizionali, in qualunque materia, pronunciate in prima istanza dalla Commissione Giudicante Nazionale, dalla Commissione Tesseramento Atleti, dal Giudice Unico, in tutte le sue articolazioni, per le gare nazionali ed a concentramento.

4. La Commissione d'Appello Federale è altresì competente in materia di riabilitazione e di revisione.

5. La Commissione Appello Federale ha competenza, infine, a giudicare in prima istanza in ordine a tutte le infrazioni in materia di doping su deferimento della Procura Antidoping del CONI. (Norme Sportive Antidoping – modifiche approvate dal Consiglio Nazionale CONI Del.n.292 del 21.8.07))

Art. 4 - Commissione d'Appello Federale – Sezione distaccata: composizione e competenza

1. Il Consiglio Federale può istituire sezioni distaccate della Commissione d'Appello Federale, stabilendone le sedi e la competenza per territorio accorpando, eventualmente, più regioni limitrofe ovvero la competenza funzionale limitata.

2. La sezione distaccata della Commissione d'Appello Federale è composta dal Presidente e da cinque componenti, di cui uno con funzioni di Vice Presidente nominati dal Consiglio Federale con durata quadriennale.

3. La Commissione Appello Federale distaccata si riunisce e giudica invariabilmente con la presenza di tre componenti; le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all'inizio della stagione agonistica ovvero quando se ne presenti la necessità, curando la presenza a rotazione di tutti i componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La Commissione Appello Federale distaccata delibera a maggioranza.

4. Appartiene alla sezione distaccata la competenza a giudicare, in seconda istanza, sugli appelli avverso le decisioni giurisdizionali pronunciate, in prima istanza, dal Giudice Unico Regionale e Provinciale nonché dal Giudice Unico in campo per le gare regionali e provinciali.

5. La sezione distaccata con competenza funzionale limitata ha la medesima competenza di cui all'articolo 3 esclusivamente in relazione ad associati e tesserati che partecipano ai campionati indicati dal Consiglio Federale.

6. Fino all'istituzione, da parte del Consiglio Federale, delle sezioni distaccate della Commissione d'Appello Federale, le competenze di cui al presente articolo spettano alla Commissione d'Appello Federale.

Art. 5 - Commissione Giudicante Nazionale: composizione e competenza

1. La Commissione Giudicante Nazionale, i cui membri sono nominati dal Consiglio Federale, è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

2. La Commissione Giudicante Nazionale si riunisce e giudica invariabilmente con la presenza di tre componenti; le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all'inizio della

stagione agonistica ovvero quando se ne presenti la necessità, curando la presenza a rotazione di tutti i componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La Commissione Giudicante Nazionale delibera a maggioranza.

3. Appartiene alla Commissione Giudicante Nazionale la competenza a giudicare, in prima istanza, su deferimento della Procura Federale, applicando le relative sanzioni, in ordine alle infrazioni commesse da tutti gli associati e tesserati della FIPAV.

Art. 6 - Commissione Tesseramento Atleti: composizione e competenza

1. La Commissione Tesseramento Atleti è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente, nominati dal Consiglio federale con durata quadriennale.

2. La Commissione Tesseramento Atleti si riunisce e giudica invariabilmente con la presenza di tre componenti; le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all'inizio della stagione agonistica ovvero quando se ne presenti la necessità, curando la presenza a rotazione di tutti i componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La Commissione Tesseramento Atleti delibera a maggioranza.

3. La Commissione Tesseramento Atleti è competente a decidere, in prima istanza, salva la competenza di cui al successivo articolo 7, in materia di tesseramento e vincolo nonché sui reclami avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento.

4. La Commissione Tesseramento Atleti non è competente ad infliggere sanzioni disciplinari.

Art. 7 - Commissione Tesseramento Atleti - Sezione distaccata: composizione e competenza

1. Il Consiglio Federale può istituire sezioni distaccate della Commissione Tesseramento Atleti con competenza territoriale o funzionale limitata.

2. La sezione distaccata della Commissione Tesseramento Atleti con competenza territoriale o funzionale limitata è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

3. La sezione distaccata della Commissione Tesseramento Atleti si riunisce e giudica invariabilmente con la presenza di tre componenti; le riunioni sono convocate dal Presidente secondo un calendario predisposto all'inizio della stagione agonistica ovvero quando se ne presenti la necessità, curando la presenza a rotazione di tutti i componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La sezione distaccata della Commissione Tesseramento Atleti delibera a maggioranza.

4. La sezione distaccata con competenza territoriale limitata ha la medesima competenza di cui al precedente articolo 6, in relazione a tesserati partecipanti a campionati che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza.

5. La sezione distaccata con competenza funzionale limitata ha la medesima competenza di cui all'articolo 6 esclusivamente in relazione ai tesserati che partecipano ai campionati indicati dal Consiglio Federale.

Art. 8 - Giudice Unico Federale: nozione; competenza disciplinare in prima istanza

1. Il Giudice Unico Federale è organo monocratico nominato dal Consiglio Federale contestualmente ai sostituti fino ad un massimo di 8. Con la delibera di nomina, il Consiglio Federale può assegnare competenze funzionali limitate.

2. Appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare.

3. Il Giudice Unico Federale è competente ad infliggere tutte le sanzioni di cui al successivo articolo 33, con esclusione:

- a) delle squalifiche e/o delle sospensioni per periodi superiori a sei mesi;
- b) della radiazione.

4. Qualora il Giudice Unico Federale, nel corso di un procedimento, riscontri una violazione che non rientra nella sua competenza deve trasmettere tutti gli atti al Procuratore Federale perché proceda ai sensi degli articoli 71 e seguenti.

Art. 9 - Giudice Unico Federale: omologa gare e classifiche

1. Appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a verificare la regolarità di svolgimento delle gare e delle posizioni dei giocatori, provvedendo ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi ed a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento.

Art. 10 - Giudice Unico Regionale: nozione e competenza

1. Il Giudice Unico Regionale è organo monocratico nominato dal Consiglio Federale, presso ciascun Comitato Regionale, contestualmente ad un supplente.

2. Appartiene al Giudice Unico Regionale la competenza a giudicare, in prima istanza, in ordine alle gare dei campionati regionali di propria competenza territoriale nelle stesse materie e con gli stessi compiti e funzioni attribuiti al Giudice Unico Federale dall'articolo 8 del presente Regolamento.

3. Appartiene, inoltre, al Giudice Unico Regionale la competenza ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi ed a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento.

Art. 11 - Giudice Unico Provinciale: nozione e competenza

1. Il Giudice Unico Provinciale è organo monocratico nominato dal Consiglio Federale presso ciascun Comitato Provinciale, contestualmente ad un supplente.

2. Appartiene al Giudice Unico Provinciale la competenza a giudicare, in prima istanza, in ordine alle gare dei campionati provinciali di propria competenza territoriale nelle stesse materie e con gli stessi compiti e funzioni attribuiti al Giudice Unico Federale dall'articolo 8 del presente Regolamento.

3. Appartiene, inoltre, al Giudice Unico Provinciale la competenza ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi ed a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento.

Art. 12 - Giudice Unico in campo: competenza

1. Esclusivamente per le fasi a concentrazione dei campionati indetti dalla FIPAV e per le altre manifestazioni a concentrazione indette od autorizzate dalla stessa Federazione e per la durata delle stesse, è incaricato un Giudice Unico cui spetta la competenza ad omologare le relative gare, a giudicare sulle infrazioni commesse durante le stesse gare ed applicare le relative sanzioni secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

2. Il Giudice Unico in campo è scelto dal Giudice Unico Federale tra i Giudici Unici Regionali e Provinciali o tra i loro supplenti, sulla base della tipologia e della rilevanza delle gare per le quali sono scelti.

Art. 13 - Procura Federale: composizione e competenza

1. La Procura Federale della FIPAV, nominata annualmente dal Consiglio Federale, è composta da:

- a) il Procuratore Federale;
- b) il Vice Procuratore;
- c) fino ad un massimo di 8 sostituti Procuratori.

2. La Procura Federale svolge le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli organi giurisdizionali federali. Provvede, in particolare:

- a) a promuovere l'azione disciplinare, su denuncia degli interessati ovvero d'ufficio, nei confronti degli associati e tesserati, dei componenti le Commissioni federali e gli Organi Giurisdizionali ogni qualvolta pervenga notizia di eventuali infrazioni regolamentari, ad eccezione di quelle di competenza dei Giudici Unici;
- b) istruire i procedimenti disciplinari, provvedendo alle indagini preliminari, acquisizioni, interrogatori e quant'altro necessario con i poteri di cui al successivo articolo 71, avvalendosi anche della collaborazione degli altri organi federali;
- c) disporre l'archiviazione dei procedimenti per manifesta infondatezza della notizia d'infrazione ovvero, all'esito negativo dell'istruttoria espletata;
- d) partecipare ai procedimenti pendenti davanti alla Corte Federale, alla Commissione Giudicante Nazionale, alla Commissione d'Appello Federale ed alla Commissione Tesseramento Atleti;
- e) impugnare tutte le decisioni ed a proporre ricorsi alla Corte Federale. La Procura Federale è esonerata dal versamento delle tasse di qualsiasi genere.

Art. 14 - Procura Federale – Sezione distaccata: composizione e competenza

1. Il Consiglio Federale può istituire sezioni distaccate della Procura Federale, stabilendone le sedi e la competenza per territorio, accorpando, eventualmente, più regioni limitrofe.

2. La sezione distaccata è composta da uno o più sostituti Procuratori.

3. La sezione distaccata della Procura Federale partecipa ai procedimenti istruiti e pendenti davanti alle sezioni distaccate della Commissione d'Appello Federale e della Commissione Tesseramento Atleti.

4. Il Procuratore Federale può delegare i compiti e le funzioni di cui all'articolo 13, comma 2, ad uno dei sostituti Procuratori della sezione distaccata.

5. Fino alla costituzione, da parte del Consiglio Federale, delle sezioni distaccate della Procura, le competenze di cui al presente articolo spettano alla Procura Federale.

TITOLO SECONDO: DELLE DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 15 - Ambito di applicazione delle norme

1. Tutti i procedimenti giurisdizionali davanti agli organi della FIPAV sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni particolari, dalle norme generali previste nella presente parte.

Art. 16 - Gare nazionali, regionali, provinciali, ufficiali: definizione

1. A tutti gli effetti si intendono:

a) per gare nazionali: quelle effettuate nell'ambito dell'attività nazionale di primo e secondo livello, delle fasi nazionali dei campionati di categoria nonché in tornei o concentramenti nazionali;

b) per gare regionali: quelle effettuate nell'ambito dell'attività regionale di secondo livello o in tornei o concentramenti regionali;

c) per gare provinciali: quelle effettuate nell'ambito dell'attività regionale di primo livello nonché nella fase provinciale dei campionati di categoria;

d) per gare ufficiali: quelle effettuate nell'ambito dei campionati o tornei indetti dagli organi centrali o periferici della FIPAV.

Art. 17 - Inizio e termine gare: definizione

1. A tutti gli effetti le gare si intendono iniziate quando l'arbitro fa il suo ingresso in campo e terminate quando lo stesso l'abbia abbandonato.

2. A questi fini fa fede, senza possibilità di prova in contrario, la dichiarazione contenuta nel referto di gara.

Art. 18 – Inizio dei procedimenti – Termine

1. I procedimenti disciplinari vengono iniziati, dagli organi competenti ai sensi della precedente Parte Prima, in base:

a) alle notizie desumibili dal referto di gara, dalle relazioni degli arbitri, da quella del Commissario di campo o del Delegato Tecnico;

b) alle segnalazioni degli organi della FIPAV nonché alle denunce di associati e tesserati;

c) alle notizie rese pubbliche dagli organi di informazione o comunque ricevute purché, in queste ipotesi, appaiano attendibili.

2. I procedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento devono concludersi nei termini stabiliti. A tal fine l'attività istruttoria del Procuratore Federale deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della notizia dell'infrazione. Ciascuna fase del giudizio deve concludersi entro 90' giorni dalla ricezione dell'atto che vi ha dato impulso.

3. I termini di cui sopra sono prorogabili di ulteriori 30 giorni, in caso di procedimenti di particolare complessità.

Art. 19 - Legittimazione ed interesse

1. Sono legittimati a presentare reclami, ricorsi o denunce gli associati ed i tesserati che si ritengono lesi nei propri diritti, oltre che, d'ufficio, il Procuratore Federale.

2. I reclami, ricorsi o denunce devono essere sorretti dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e personale. In caso di reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto gli associati ed i tesserati partecipanti alle gare stesse.

3. Nei casi in cui i comportamenti illeciti siano suscettibili di produrre effetti sui risultati sportivi di una singola gara o di campionati, sono legittimati a proporre denuncia anche i terzi, associati o tesserati, portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un miglior piazzamento nella gara o nella manifestazione.

Art. 20 - Prova dei fatti

1. Ai fini dell'accertamento dei fatti si deve tenere conto del referto di gara, delle relazioni degli arbitri, di quella del Commissario di campo e di quella del Delegato Tecnico.

2. Si può, altresì, tenere conto delle dichiarazioni e deposizioni rese da testimoni nonché delle eventuali prove documentali ivi comprese quelle idonee, secondo le varie tecniche, alla riproduzione grafica, visiva o sonora, di un avvenimento sempre però che tali riproduzioni siano confermate da gravi elementi, anche indiziari, che escludano la possibilità di una loro contraffazione od alterazione.

3. Gli interessati possono chiedere l'ammissione di specifici mezzi di prova.

4. L'ammissibilità dei mezzi di prova dedotti dagli interessati è valutata discrezionalmente; le relative istanze, tuttavia, devono essere rigettate se i fatti risultino già provati o smentiti o se la deduzione sia irrilevante od ininfluyente.

5. Gli Organi Giurisdizionali in materia di illeciti sportivi, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art.116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art.114 dello stesso codice.

Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Art. 21 - Forma degli atti. Tasse. Termini

1. Tutti gli atti dei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali sono soggetti ai soli vincoli formali espressamente previsti nei Regolamenti della FIPAV.

2. Nessuna invalidità, per motivi formali può essere eccepita o rilevata d'ufficio tranne che i vizi abbiano impedito l'esercizio del diritto di difesa.

3. Tutti gli atti di cui al presente Regolamento rivolti agli organi giurisdizionali devono essere spediti nei termini fissati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia o il ritiro della denuncia non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo. Sono dichiarati inammissibili od archiviati, gli atti redatti in forma assolutamente generica o completamente sprovvisti di motivazioni o redatti in forma anonima.

4. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente l'ammontare delle tasse dovute per i singoli atti.

5. Il versamento della somma di cui al comma precedente è sempre prescritto a pena di inammissibilità.

6. Le inammissibilità e le improcedibilità, nei casi in cui le stesse sono espressamente previste, devono essere rilevate d'ufficio.

7. Tutti i termini sono perentori e sono previsti a pena di inammissibilità, decadenza o improcedibilità che devono essere rilevate d'ufficio.

8. La data d'un atto, ove lo stesso sia stato trasmesso a mezzo del servizio postale, è quella risultante dal timbro postale di partenza.

Art. 22 - Pubblicità degli atti

1. Gli atti dei procedimenti, salve espresse deroghe, non sono pubblici.

2. Gli interessati, peraltro, possono assistere alla trattazione del procedimento che li riguarda. Il Procuratore Federale ha diritto di intervenire in tutti i procedimenti avanti gli organi giurisdizionali collegiali, nei quali è parte, proponendo conclusioni orali o scritte; deve comunque proporre conclusioni scritte nei procedimenti iniziati in seguito al suo deferimento.

3. Gli interessati, nei casi previsti dal presente Regolamento, hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia presso la segreteria dell'organo competente. La richiesta di copia è soggetta al versamento di un diritto di segreteria nella misura determinata annualmente dal Consiglio Federale. Se l'interessato richiede la spedizione delle copie estratte, i tempi di spedizione non possono essere adottati come causa di invalidità del procedimento o giustificato motivo di rinvio della discussione.

4. La discussione tra i componenti dell'organo giurisdizionale ai fini della decisione avviene in camera di consiglio.

5. E' fatto divieto a coloro che assistono alla trattazione di un procedimento di comunicare a chi non ha il diritto di assistervi quanto è avvenuto in loro presenza.

Art. 23 - Assistenza dei difensori. Onere delle spese

1. Gli interessati possono essere assistiti da un difensore munito di procura. Coloro che ricoprono cariche od incarichi federali non possono assistere le parti nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali. Le parti sono libere di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni. Gli altri tesserati FIPAV, invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli organi

giurisdizionali e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.

2. Le spese relative all'esercizio del diritto di difesa sono sempre a carico degli interessati che non hanno alcun diritto a rivalsa od a rimborso.

Art. 24 - Provvedimenti cautelari: nozione

1. Il Giudice Unico o la Commissione Giudicante Nazionale, secondo le rispettive competenze, allorché risulti che il ritardo della decisione sul merito, anche se dipendente dal normale decorso delle procedure, può determinare un ingiustificato vantaggio o una situazione comunque non conforme a giustizia, possono, in via cautelare:

- a) sospendere l'inquisito da ogni attività nell'ambito della FIPAV;
- b) sospendere l'omologa di una gara; a questo fine tutti gli organi della FIPAV davanti ai quali si svolge un qualsiasi procedimento il cui esito può influire sull'omologa devono segnalare immediatamente al Giudice Unico competente l'esistenza del procedimento con tutti gli elementi in loro possesso;
- c) assumere quei provvedimenti che appaiano opportuni secondo le circostanze.

Art. 25 - Provvedimenti cautelari: condizioni e procedure

1. Il provvedimento cautelare può essere adottato, in via eccezionale, dal Giudice Unico o, in seguito a motivata richiesta del Procuratore Federale, dalla Commissione Giudicante Nazionale, secondo le rispettive competenze. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile.

2. Il provvedimento cautelare può essere richiesto sia durante la fase dell'istruttoria che durante la fase del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

3. All'udienza di discussione, l'organo giudicante deciderà circa la modifica o la revoca della misura cautelare. In caso di irrogazione della sanzione della squalifica o della sospensione, il periodo effettivamente scontato in sede cautelare viene scomputato dal periodo della sospensione definitiva.

4. La pronuncia dei provvedimenti cautelari non è subordinata alla convocazione delle parti. Il provvedimento cautelare deve essere compiutamente motivata e contenere, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le seguenti indicazioni:

- a) indicazione delle generalità dell'inquisito e degli elementi che servono ad identificarlo onde evitare casi di omonimia;
- b) descrizione del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione la Commissione Giudicante Nazionale può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
- c) la motivazione contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla violazione;
- d) valutazione degli elementi a favore dell'inquisito con indicazione della loro inidoneità o insufficienza a precludere la misura cautelare;
- e) la data di scadenza della misura cautelare;
- f) la data e la sottoscrizione dell'organo giudicante.

5. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del presente Regolamento. Il provvedimento è immediatamente esecutivo, in deroga all'articolo 27, e deve essere comunicato con il mezzo più celere.

6. I provvedimenti cautelari possono essere impugnati davanti la Commissione d'Appello Federale con le forme ed i termini previsti per l'appello d'urgenza.

Art. 26 - Forma e pubblicità delle decisioni giurisdizionali

1. Le decisioni, salvo il disposto dell'articolo 70, debbono essere sempre motivate.

2. Il dispositivo di tutte le decisioni viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'organo decidente e deve essere immediatamente comunicato con telegramma od altro mezzo idoneo agli interessati, al Procuratore Federale, agli organi periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o l'associato, e all'associato presso il quale il tesserato è iscritto.

3. Il dispositivo deve essere sottoscritto dal Giudice o dal Presidente del Collegio.

4. Se la decisione non è depositata contestualmente al dispositivo, del deposito della stessa è dato avviso agli interessati mediante telegramma.

5. La motivazione deve essere sempre contestuale nelle ipotesi di cui all'articolo 99.

Art. 27 - Decorrenza degli effetti della decisione

1. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua affissione all'albo dell'organo decidente ai sensi del precedente articolo 26 comma 2.

Art. 28 - Esecutività immediata delle decisioni

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali della FIPAV sono immediatamente esecutive anche se non definitive.

2. La presentazione o la pendenza di qualsiasi mezzo di impugnazione non sospende l'immediata esecutività della decisione.

3. Il Presidente dell'organo giurisdizionale competente a decidere sull'impugnazione, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre, su istanza di parte, la sospensione in tutto od in parte dell'esecuzione secondo le disposizioni contenute nell'articolo successivo.

4. In caso di riforma o di annullamento della decisione impugnata sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, fermo restando il diritto alla restituzione delle tasse previste e la indifferenza ai fini della recidiva.

Art. 29 - Sospensione dell'esecuzione: disposizioni processuali

1. La sospensione dell'esecuzione, ove sia ammissibile, può essere disposta su istanza di parte.

2. La competenza a decidere sulla sospensione appartiene al Presidente dell'organo competente per l'impugnazione che provvede in via d'urgenza sulla base degli atti senza preventiva istruttoria non appena l'impugnazione perviene all'organo giurisdizionale.

3. Contro il provvedimento di sospensione il Procuratore Federale può proporre appello entro 3 giorni.

4. Si applicano ai provvedimenti sulla sospensione le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 comma 1, del presente Regolamento.

Art. 30 - Regole generali sulla competenza

1. La competenza a giudicare nelle diverse materie si determina sulla base delle disposizioni dello Statuto e, per quanto nello stesso non previsto, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 14 del presente Regolamento.

2. Nell'ipotesi in cui l'organo giurisdizionale adito si ritenga incompetente, dovrà trasmettere gli atti del procedimento al giudice che riterrà competente ovvero alla Procura Federale per le infrazioni disciplinari commesse dagli associati e tesserati FIPAV..

3. L'organo giurisdizionale al quale gli atti siano stati trasmessi per competenza da parte di altro organo giurisdizionale, qualora si ritenga a sua volta incompetente, dovrà rimetterli immediatamente alla Corte Federale affinché dirima il conflitto di competenza.

4. La Commissione d'Appello Federale se ritiene l'incompetenza del giudice di primo grado, annulla la decisione appellata e rimette gli atti all'organo competente che nel pronunciarsi terrà conto della sanzione eventualmente già scontata. .

Art. 31 - Obbligo di trasmissione degli atti e comunicazioni alla Procura Federale

1. Tutti gli organi della FIPAV che nell'esercizio delle loro funzioni accertino la sussistenza d'una infrazione disciplinare sono obbligati, a trasmettere gli atti alla Procura Federale.

2. Al fine di cui al precedente articolo 13 comma 2 lettera d), la segreteria di ciascuna Commissione giurisdizionale dovrà trasmettere alla Procura Federale l'avviso di fissazione della data di trattazione dei procedimenti.

3. La Procura Federale ha diritto di ottenere copia degli atti dei procedimenti ai quali partecipa.

4. La Segreteria Federale trasmette alla Procura Federale copia dei comunicati federali e della rassegna stampa.

Art. 32 - Astensione e Ricusazione

1. Il componente degli Organi Giurisdizionali ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nella questione;

b) se egli stesso o il coniuge è parente o affine o convivente di una delle parti o di alcuno dei difensori;

- c) se egli stesso o il coniuge ha grave inimicizia o rapporti di credito o debito ovvero motivi di dissidio con una delle parti o alcuno dei difensori;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del giudizio prima della sua instaurazione;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. La richiesta di astensione deve essere presentata al Presidente dell'organo cui appartiene il richiedente o, se trattasi di organo monocratico, al Presidente della Commissione d'Appello Federale. La richiesta di astensione del Presidente della Commissione d'Appello Federale è presentata al Presidente della Corte Federale.

3. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi e questi non si astiene, nonché nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la decisione, egli ha manifestato il suo convincimento sui fatti oggetto del giudizio, la parte che vi ha interesse può proporre la ricusazione mediante ricorso alla Corte Federale.

4. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza del nome del giudice o dei giudici. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la trattazione o discussione.

5. La ricusazione è dichiarata inammissibile se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati dal presente articolo.

6. In caso di accoglimento della richiesta di astensione o del ricorso per ricusazione, il giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

7. Il provvedimento che accoglie la richiesta di astensione od il ricorso per ricusazione dovrà indicare se ed in che misura gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conserveranno efficacia. Con lo stesso provvedimento verrà disposta la restituzione della tassa versata dal proponente.

8. La Corte Federale, se accoglie il ricorso, in caso di mancanza di supplenti, nomina i componenti in sostituzione di quelli ricusati scegliendoli fra i membri degli organi giurisdizionali. I componenti della Corte Federale chiamati a decidere sulla ricusazione non possono essere ricusati.

9. Il procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza

LIBRO SECONDO: DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO: DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO PRIMO: LE SANZIONI DISCIPLINARI

SEZIONE PRIMA: LE SANZIONI DISCIPLINARI IN PARTICOLARE

Art. 33 - Sanzioni disciplinari: elencazione

1. Possono essere inflitte dagli organi giurisdizionali della FIPAV, competenti secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo o deplorazione;
- b) ammonizione;
- c) ammonizione con diffida;
- d) multa;
- e) squalifica del campo;
- f) obbligo di disputare gare a porte chiuse;
- g) perdita della gara;
- h) penalizzazione;
- i) retrocessione;
- l) squalifica per una o più giornate;
- m) sospensione a tempo determinato;
- n) radiazione dalla FIPAV.

Art. 34 - Criteri di collegamento tra infrazioni e sanzioni

1. Salve le espresse previsioni dei regolamenti della FIPAV e per gli effetti della recidiva, gli organi giurisdizionali dovranno infliggere la sanzione, tra quelle indicate nel precedente articolo 33 nella misura che apparirà più proporzionata all'infrazione.

Art. 35 - Richiamo o deplorazione: nozione

1. Il richiamo, o deplorazione, consiste in una formale dichiarazione di biasimo.
2. Il richiamo viene inflitto per infrazioni commesse dagli associati e dai tesserati della FIPAV.

Art. 36 - Ammonizione: nozione

1. L'ammonizione consiste in una formale dichiarazione di biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.
2. L'ammonizione viene inflitta per infrazioni commesse dagli associati e dai tesserati della FIPAV.

Art. 37 - Ammonizione con diffida: nozione

1. L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, le altre infrazioni saranno punite più severamente.
2. Tale sanzione viene inflitta per infrazioni commesse dagli associati e dai tesserati.
3. L'erogazione di questa sanzione importa automaticamente, per le successive infrazioni, l'applicazione di una sanzione più grave di quella ordinariamente applicabile per l'infrazione in concreto commessa.

Art. 38 - Multa: nozione

1. La multa consiste nel pagamento alla FIPAV, di una somma di denaro nel limite compreso tra Euro 1,00 e Euro 500.000,00
2. La multa viene inflitta agli associati.

Art. 39 – Squalifica del campo: nozione

1. La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di disputare su un campo neutro, fissato dall'organo federale competente all'organizzazione del campionato, una o più gare dello stesso campionato che, secondo il calendario, l'associato punito avrebbe dovuto disputare sul proprio campo.
2. Ai fini dell'individuazione del campo di gioco neutro, l'associato deve comunicare a mezzo fax entro le ore 18.00 del giorno di affissione del provvedimento alla competente Lega ed all'organo federale competente all'organizzazione del campionato, la disponibilità di un idoneo impianto di gioco in provincia diversa dalla propria e distante almeno 70 Km. dalla sede dell'impianto squalificato.
3. Tale sanzione viene inflitta agli associati che partecipano ai campionati nazionali di primo e secondo livello.

Art. 40 - Obbligo di disputare gare a porte chiuse: nozione

1. L'obbligo di disputare gare a porte chiuse consiste nel divieto, rivolto ad un associato, di ammettere spettatori ad assistere ad una o più delle gare che si disputeranno nel suo terreno di gioco.
2. Nel caso che un affiliato abbia più squadre, l'organo giurisdizionale dovrà specificare nel suo provvedimento a quali gare non dovranno essere ammessi spettatori.
3. Il divieto non opera per i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori ed i giocatori nazionali purché muniti delle apposite tessere vidimate dalla SIAE e rilasciate dalla FIPAV nonché per i giornalisti accreditati.
4. Il primo arbitro deve disporre l'allontanamento dal campo di coloro che non presentano la regolare documentazione del proprio diritto ad assistere nonché di coloro che incitano una delle due squadre.
5. Tale sanzione viene inflitta agli associati che partecipano ai campionati regionali di primo e secondo livello.

Art. 41 - Perdita della gara: nozione

1. La perdita della gara consiste nell'attribuzione della vittoria nella stessa gara e con il miglior punteggio, qualunque sia stato l'effettivo risultato della partita, a favore della squadra avversaria di quella punita.

Art. 42 - Penalizzazione: nozione

1. L penalizzazione consiste nella perdita di uno o più dei punti già conseguiti da una squadra nell'ambito di un campionato organizzato dalla FIPAV.

Art. 43 - Retrocessione: nozione

1. La retrocessione consiste nella perdita del diritto della squadra punita, qualunque sia la sua posizione nella classifica ufficiale di un campionato organizzato dalla FIPAV, a permanere nel campionato nel quale partecipava al momento dell'infrazione con suo diritto a partecipare al campionato immediatamente inferiore.

Art. 44 - Penalizzazione e retrocessione: disposizioni comuni

1. Le sanzioni della penalizzazione e della retrocessione si applicano ad una squadra anche per infrazioni commesse dal suo allenatore, da uno o più dei suoi atleti o dirigenti, ovvero da un simpatizzante salvo che non si dimostri che l'associato non ne aveva alcuna conoscenza.

Art. 45 - Squalifica per una o più giornate: nozione

1. La squalifica consiste nel divieto, per l'atleta, di partecipare a gare ufficiali per una o più partite.
2. La squalifica per una o più partite può essere inflitta anche agli allenatori.

Art. 46 - Sospensione a tempo determinato: nozione

1. La sospensione a tempo determinato consiste nell'inibizione a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV.
2. Tale sanzione viene inflitta ai tesserati della FIPAV.

Art. 47 - Radiazione: nozione

1. La radiazione consiste nell'esclusione dalla FIPAV in via definitiva.
2. La radiazione può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli associati e dei tesserati della FIPAV, di tale gravità, che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della FIPAV.

SEZIONE SECONDA: L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 48 - Criteri generali

1. Nell'erogazione, in concreto, delle sanzioni si deve tenere conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, della loro risonanza, della personalità del loro autore ed, in genere, di tutte quelle circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all'infrazione.
2. Se l'autore dell'infrazione, per la sua posizione nell'ambito della FIPAV, è investito di particolari responsabilità, la sanzione da infliggere deve essere aggravata.
3. Non possono essere, in nessun caso, sanzionati con provvedimenti disciplinari previsti nel presente Regolamento comportamenti relativi a rapporti giuridici non aventi origine nell'attività federale.

Art. 49 - Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d) aver agito per motivi futili o abietti;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio.

Art. 50 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 51 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 52 - Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 53 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 54 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

3. In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorressero circostanze aggravanti o attenuanti.

Art. 55 - Responsabilità degli associati e dei tesserati

1. Gli associati, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di colpa o dolo.

2. I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli associati sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli associati medesimi.

3. Gli associati:

- a) rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
- b) rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere;
- c) rispondono, inoltre, del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni; in caso di disordini la mancata richiesta della forza pubblica comporterà un aumento della sanzione;

d) si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee.

4. Potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.

5. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 56 – Recidiva

1. Le infrazioni commesse da chi è già stato punito potranno essere sanzionate con pene aumentate fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione

2. La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui l'associato o il tesserato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate al comma precedente l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto al comma 1, può essere sino alla metà e nei casi previsti al comma 2 lettere a) e b) può essere sino a due terzi; nel caso previsto al comma 2 lettera c) l'aumento può essere da un terzo ai due terzi.

5. L'aumento della sanzione, per effetto, della recidiva, non può superare, in nessun caso, il cumulo delle sanzioni risultanti dalle sanzioni che precedono la nuova infrazione.

6. La contestazione della recidiva è obbligatoria. Ma rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

7. Ai fini della recidiva non si tiene conto delle sanzioni per le quali sia intervenuto il provvedimento della riabilitazione.

Art. 57 – Automaticità dei provvedimenti di squalifica a carico degli atleti e degli allenatori

1. Le sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità:

a) nessuna penalità in caso di avvertimento (nessun cartellino);

b) 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino giallo),

c) 3 penalità in caso di espulsione (cartellino rosso);

d) 4 penalità in caso di squalifica (cartellino giallo e rosso insieme).

2. A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

a) ammonizione alla seconda penalità;

b) ammonizione con diffida alla terza penalità;

c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;

d) ammonizione alla quinta penalità;

e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;

f) una giornata di squalifica alla settima penalità;

g) ammonizione alla ottava penalità;

h) ammonizione con diffida alla nona penalità;

i) una giornata di squalifica alla decima penalità;

l) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;

m) una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;

n) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.

3. Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall'arbitro durante la gara con il cartellino rosso e giallo insieme (squalifica), il Giudice Unico, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.

4. Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo delle gara, il Giudice Unico giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato

fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Unico può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.

SEZIONE TERZA: L'ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Art. 58 – Multa

1. *La somma da pagare a titolo di multa, deve essere versata alla FIPAV entro quindici giorni dal termine di cui al precedente articolo 27.*

2. *Se l'associato non effettua il versamento entro tale termine, la FIPAV dispone che la somma dovuta a titolo di multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, sia recuperata mediante prelievo dal deposito cauzionale, nei campionati in cui tale deposito è previsto.*

3. *Nei campionati in cui il deposito cauzionale non è previsto ovvero nel caso in cui il deposito cauzionale previsto si sia esaurito e non sia stato reintegrato, l'organismo cui compete l'organizzazione del campionato dispone che l'associato inadempiente al versamento della multa nel termine di cui al precedente articolo 27 non partecipi alla gara successiva alla scadenza del termine a meno che il versamento della multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, non venga effettuato prima della gara stessa, anche a mani dell'arbitro designato alla direzione della gara.*

4. *L'inadempimento protratto oltre quanto previsto dal precedente comma 3 costituisce causa ostativa all'affiliazione dell'associato nell'anno sportivo successivo*

Art. 59 - Squalifica degli atleti e degli allenatori

1. La squalifica di un atleta o dell'allenatore deve essere scontata nelle gare di campionato immediatamente successive, secondo il calendario, alla data di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

2. Qualora, per un qualsiasi motivo, le gare non vengano disputate od omologate, l'atleta o l'allenatore squalificato non potrà partecipare neanche alla ripetizione di tali gare.

3. Se l'atleta squalificato prende ugualmente parte alle gare, l'associato incorrerà nella sanzione della perdita della partita mentre l'atleta incorrerà in una squalifica doppia rispetto a quella inflittagli; in caso di recidiva potrà essere inflitta all'atleta la sanzione della radiazione.

4. Se l'allenatore, nelle gare in cui deve scontare uno o più turni di squalifica, svolge ugualmente le sue funzioni incorrerà nella sanzione del raddoppio della squalifica rispetto a quella già inflittagli e l'associato sarà sanzionato con una multa.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 3, dello Statuto che inibisce la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in corso di esecuzione, gli atleti o gli allenatori squalificati per più giornate non possono prendere parte alle assemblee federali eventualmente celebrate nelle giornate di squalifica e nel periodo compreso tra la prima e l'ultima giornata di squalifica. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni dei precedenti commi 3 e 4.

Art. 60 - Sospensione a tempo determinato

1. La sospensione comincia a decorrere dal giorno indicato nel precedente articolo 27.

2. Se l'atleta sospeso esplica ugualmente attività ufficiale si applicano le sanzioni di cui al precedente articolo 59 comma 3.

3. L'inosservanza della sospensione da parte degli altri tesserati alla FIPAV viene punita con la sospensione per il periodo doppio e, nei casi più gravi, con la radiazione.

Art. 61 - Penalizzazione; perdita della gara; retrocessione

1. Nei provvedimenti con cui vengono inflitte le sanzioni della penalizzazione, della perdita della gara o della retrocessione, deve essere disposta la trasmissione di copia del dispositivo al Giudice Unico competente per l'omologazione della gara ai fini dell'aggiornamento della classifica.

Art. 62 - Squalifica del campo ed obbligo di disputare gare a porte chiuse

1. Le sanzioni della squalifica del campo o dell'obbligo di disputare gare a porte chiuse devono essere scontate nelle gare di campionato immediatamente successive alla data indicata nell'articolo 27 del presente Regolamento.
2. L'inosservanza dei provvedimenti sarà punita con la multa e con la perdita delle gare disputate in violazione delle sanzioni.
3. Si applica, inoltre, la disposizione di cui all'articolo 59, comma 2.
4. Le sanzioni, infine, vanno comunicate agli uffici ed organi competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 63 – Commutazione della sanzione

1. Limitatamente ai campionati nazionali di secondo livello, maschili e femminili ed alla Coppa Italia, è possibile commutare la sanzione di "1 giornata di squalifica al campo", "1 giornata di squalifica per un giocatore o per un allenatore" mediante il versamento della somma fissata dal Consiglio Federale nelle circolari d'indizione dei campionati.
2. L'interessato dovrà inviare all'ufficio del Giudice Unico Federale, entro le ore 18.00 del giorno di affissione del provvedimento, la richiesta di commutazione, a mezzo fax, unitamente alla copia del versamento della sanzione pecuniaria prevista per la commutazione. Il Giudice Unico Federale informerà, con analogo mezzo, l'associato dell'avvenuta commutazione del provvedimento disciplinare.
3. Qualora la richiesta riguardi sanzioni pendenti dall'anno sportivo precedente, essa dovrà pervenire all'ufficio del Giudice Unico Federale entro le ore 18.00 del terzo giorno antecedente l'inizio del campionato a cui si riferiscono con le stesse modalità di cui al comma precedente con l'avvertenza che la sanzione pecuniaria sarà quella valida per l'anno sportivo che sta per iniziare.
4. L'associato, nel medesimo anno sportivo, può avvalersi della facoltà di commutazione della sanzione una sola volta, rispettivamente, per la squadra, per l'allenatore o per ciascun atleta.
5. La commutazione del provvedimento di squalifica in sanzione pecuniaria non può essere richiesta:
 - a) quando s'intende impugnare il provvedimento in seconda istanza;
 - b) quando sul provvedimento è già intervenuto il giudice di secondo grado accogliendo in parte o rigettando l'impugnazione.
6. La commutazione della sanzione non ha effetto ai fini della recidiva.

CAPO SECONDO: IL PROCEDIMENTO DI PRIMA ISTANZA

SEZIONE PRIMA: IL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE UNICO

Art. 64 - Giudizio dinanzi al Giudice Unico

1. Il Giudice Unico, secondo le competenze stabilite dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 procede d'ufficio in base alle notizie desumibili dal referto di gara o dalla relazione degli arbitri o del Commissario di campo all'applicazione delle sanzioni disciplinari in prima istanza, all'omologazione delle gare ufficiali, delle classifiche ufficiali (finali o di una fase) dei campionati organizzati dalla FIPAV, delle gare di torneo o concentramento.
2. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che seguono.

Art. 65 - Provvedimenti disciplinari del Giudice Unico

1. Il Giudice Unico se in base agli atti del procedimento ritiene la sussistenza dell'infrazione disciplinare infligge una delle sanzioni di cui all'articolo 33 del presente Regolamento, con le limitazioni di cui al precedente articolo 8, comma 3. Rimette gli atti al Procuratore Federale ove l'ipotesi di infrazione non rientri nella propria competenza di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Il provvedimento disciplinare è impugnabile secondo le disposizioni di cui al successivo Titolo Terzo

Art. 66 - Omologa delle gare, della classifica ufficiale, e delle gare dei tornei

1. Il procedimento di omologa ha luogo d'ufficio, in base al referto di gara ed alle relazioni degli arbitri e del Commissario di campo, per tutte le gare ufficiali nonché per tutte le classifiche ufficiali (finali o di una fase) dei campionati organizzati dalla FIPAV, ivi incluse le gare dei tornei o di concentramenti.
2. Nel caso in cui tali rapporti siano insufficienti il Giudice Unico, d'ufficio, può sentire a chiarimento il primo arbitro ed il Commissario di campo nonché testimoni particolarmente qualificati, redigendo di tali chiarimenti processo verbale.

3. Avverso il provvedimento di omologa è proponibile reclamo secondo le disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 67 - Reclamo delle squadre. Forme e termini

1. Avverso l'omologa di una gara può essere proposto reclamo, in via preventiva, da parte di una delle squadre e sempre che sussista un concreto interesse, secondo la procedura di cui ai commi successivi.

2. I reclami, a pena d'inammissibilità, debbono essere preannunciati dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile.

3. Sempre a pena d'inammissibilità, entro quindici minuti dalla fine della gara, il preannuncio di reclamo deve essere confermato per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.

4. Il reclamo è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco.

5. Il reclamo si propone, a pena d'inammissibilità, entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in duplice esemplare di cui uno al competente Giudice Unico e l'altro all'associato avversario.

6. La copia inviata al Giudice Unico deve avere allegata, a pena d'inammissibilità, la ricevuta del pagamento della tassa prescritta e l'attestazione dell'invio all'associato controinteressato.

Art. 68 - Motivi del reclamo

1. Con il reclamo possono essere fatti valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco impediscono l'omologa della gara con il risultato verificatosi nel campo.

2. Non possono essere fatti valere presunti errori tecnici degli arbitri.

Art. 69 - Decisione sul procedimento d'omologa

1. Il Giudice Unico, al termine del procedimento, può pronunciare uno dei seguenti provvedimenti:

- a) omologa della gara con il risultato conseguito sul campo anche per effetto dell'inammissibilità del reclamo;
- b) annullamento della gara; in questo caso nel provvedimento deve essere stabilita la data per la ripetizione della gara con le modalità del caso;
- c) modifica o inversione del risultato conseguito sul campo;
- d) attribuzione della vittoria ad una delle squadre per effetto di fatti estranei allo svolgimento della gara;
- e) redazione ed approvazione delle classifiche ufficiali.

Art. 70 - Decisioni: motivazioni

1. Le decisioni in tema di omologa debbono essere motivate nel solo caso in cui sia stato presentato reclamo o vi sia stato annullamento o modifica del risultato acquisito sul campo.

SEZIONE SECONDA: IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

PARAGRAFO PRIMO: LA FASE ISTRUTTORIA

Art. 71 - Poteri del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare in seguito alla trasmissione degli atti da parte del Giudice Unico, alle segnalazioni, alle denunce, alle notizie rese pubbliche dagli organi di informazione o comunque ricevute, salvo che per gli stessi fatti non sia già stato adottato alcun provvedimento dagli Organi Giurisdizionali della FIPAV. E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri organi federali, centrali e periferici.

2. A seguito di notizia d'infrazione regolamentare, salvo che non risulti manifestamente infondata, e comunque nel corso dell'istruttoria, il Procuratore Federale deve inviare ai tesserati o agli associati nei cui confronti intenda procedere ad inchiesta, atto di contestazione di addebiti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure telegramma, con assegnazione di un termine minimo non inferiore a dieci giorni dalla ricezione per la produzione di note difensive e documenti e con l'invito all'inquisito di dichiarare il luogo nel quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio, con l'avvertenza che in carenza si terrà conto del domicilio risultante presso l'ufficio tesseramento FIPAV. Nell'atto di contestazione degli addebiti, sarà prevista la facoltà dell'inquisito o del suo difensore di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito da sottoporre sia al Procuratore Federale, perché ne tenga conto ai fini delle sue determinazioni, sia al Giudice investito del procedimento..

3. Il Procuratore Federale procede all'interrogatorio degli inquisiti ed alla audizione dei testimoni, all'acquisizione dei documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale.

4. Il Procuratore Federale ha diritto d'intervenire nei giudizi conseguenti alla propria istruttoria e deve proporre, anche oralmente, conclusioni specifiche.

5. Tutti i poteri del Procuratore Federale possono essere esercitati dal Vice Procuratore nonché dai Sostituti Procuratori.

Art. 72 - Chiusura della fase istruttoria

1. A conclusione dell'istruttoria, la cui durata non può essere superiore a 90 giorni dal ricevimento della notizia della violazione, il Procuratore Federale può:

- a) archiviare il procedimento per manifesta infondatezza della notizia d'infrazione;
- b) archiviare con provvedimento motivato per insufficienza degli elementi probatori ed indiziari raccolti in ordine alla notizia d'infrazione;
- c) deferire gli inquisiti alla Commissione Nazionale Giudicante allegando una relazione contenente i risultati degli accertamenti, l'indicazione delle prove e degli indizi ed il parere sulla loro attendibilità, nonché la richiesta motivata di irrogazione della sanzione e la sua individuazione nel caso specifico.

2. Il provvedimento di archiviazione deve essere comunicato, oltre che alla Segreteria Federale, al denunciante che vi abbia un interesse diretto il quale ha facoltà di proporre una successiva denuncia indirizzata al medesimo procuratore fondata su nuove prove e/o nuovi indizi i quali, se ritenuti idonei, potrebbero indurre lo stesso procuratore ad esperire ulteriori indagini.

3. L'ammissibilità dell'opposizione è subordinata al versamento della relativa tassa.

PARAGRAFO SECONDO: LA FASE DEL GIUDIZIO

Art. 73 - Giudizio dinanzi la Commissione Giudicante Nazionale

1. La Commissione Giudicante, se nei fatti denunciati non rileva violazioni alle norme federali, dichiara il non luogo a procedere, dandone comunicazione al Procuratore Federale, il quale può impugnare, entro dieci giorni dalla comunicazione, tale decisione all'organo competente per l'appello. Qualora ritenga che nei fatti denunciati possano configurarsi una o più violazioni, il Giudice per l'appello rinvia gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale che provvede al giudizio.

2. La Commissione Giudicante Nazionale, in relazione al deferimento del Procuratore Federale di cui all'articolo precedente, comma 1 lettera c) , provvede all'instaurazione del giudizio mediante convocazione dei soggetti interessati per l'udienza avanti alla Commissione con termine non inferiore a dieci giorni per l'esercizio del diritto di difesa e con l'avvertenza che si potrà richiedere copia degli atti del procedimento ai sensi dell'articolo 22. La convocazione conterrà la contestazione definitiva, l'invito a nominare un difensore, nonché l'indicazione dei testi, eventualmente fornita dal deferimento del Procuratore Federale.

3. Il giorno fissato per l'udienza si procede al dibattimento, regolato dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, nel corso del quale si fa riferimento agli atti scritti e alle conclusioni orali del Procuratore Federale e si ascoltano gli interessati, concedendo a tutte le parti eventuale facoltà di replica. Nel procedimento si osservano i canoni dell'oralità e della concentrazione, salvo che non si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori prove.

Art. 74 - Supplemento d'istruttoria

1. Se nel corso del giudizio la Commissione Giudicante Nazionale ritenga che gli elementi di prova non consentono di pronunciare sull'infrazione può rinviare la decisione ad una riunione successiva disponendo, nel contempo, gli opportuni accertamenti ed assumendo, se del caso, i provvedimenti cautelari disciplinati ai precedenti articoli 24 e 25.

Art. 75 - Impugnabilità delle decisioni

1. Le decisioni di merito che definiscono il procedimento disciplinare in prima istanza sono impugnabili secondo le norme previste nel successivo Titolo Terzo.

Art. 76 - Giudizio dinanzi alla Corte Federale

1. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 3 lettera a), prima ipotesi, può adire la Corte Federale il Consiglio Federale mediante ricorso che deve contenere l'indicazione della norma nonché le ragioni della richiesta; la Corte decide in camera di consiglio.

2. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 3 lettera a), seconda ipotesi, l'organo che eleva il conflitto deve proporre ricorso alla Corte Federale dandone contemporaneamente comunicazione, a pena d'inammissibilità, all'organo controinteressato il quale può depositare una memoria difensiva entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione; la Corte Federale decide in camera di consiglio dandone comunicazione al ricorrente ed al controinteressato.

3. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 3 lettera b), la contestazione circa la validità delle Assemblee periferiche deve essere proposta con ricorso entro quindici giorni dalla pubblicazione della delibera presa dal Consiglio Federale in base all'articolo 51, comma 1, dello Statuto; legittimati alla contestazione sono gli aventi diritto al voto ed i candidati. La Corte Federale decide in camera di consiglio dandone comunicazione al ricorrente e al Consiglio Federale.

4. I ricorsi in materia di ricsuzione debbono essere contestualmente comunicati, a pena d'inammissibilità, oltre che all'organo cui lo stesso appartiene, se collegiale, al soggetto ricsuato il quale può depositare una memoria difensiva entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione; la Corte Federale decide in camera di consiglio dandone comunicazione al ricorrente, al soggetto ricsuato e, nel caso in cui il secondo appartenga ad un organo collegiale, al medesimo.

5. Le istanze in materia di revisione si propongono nelle forme indicate nell'articolo 107. Il procedimento è regolato dall'articolo 108.

SEZIONE TERZA: PROCEDURA DINANZI LA COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI

Art. 77 - Costituzione in mora dell'associato

1. L'atleta regolarmente tesserato alla FIPAV che intenda far determinare l'ammontare del riscatto o richieda lo scioglimento coattivo del vincolo, prima di ricorrere alla Commissione Tesseramento Atleti, deve invitare l'associato a provvedere in via amichevole.

2. L'invito deve essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'invito per la determinazione del riscatto deve essere inviato, a pena di decadenza, entro il quinto giorno successivo a quello fissato dal Consiglio Federale per l'inizio della procedura e deve indicare, a pena di inefficacia, la somma offerta per il riscatto.

4. L'invito a sciogliere coattivamente il vincolo deve essere inviato, a pena di decadenza, entro i termini fissati dal Consiglio Federale.

Art. 78 - Deliberazioni dell'associato

1. L'associato ha il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito per deliberare e comunicare la propria decisione all'atleta.

2. Se entro detto termine l'associato non delibera ovvero delibera respingendo l'invito, l'atleta può proporre ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti.

3. Ove l'associato accetti la somma proposta nell'invito dell'atleta, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Affiliazione e Tesseramento, fermo restando che il termine previsto per il pagamento del riscatto decorre dal giorno in cui l'atleta ha conoscenza dell'accettazione stessa.

Art. 79 - Forme del ricorso

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 78 comma 2 può essere proposto ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti. Il ricorso si propone a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi direttamente alla Commissione Tesseramento Atleti. Una copia del ricorso deve essere contestualmente inviata, a pena di inammissibilità, ad eventuali associati o tesserati controinteressati.

2. L'ammissibilità del ricorso è subordinata al versamento della relativa tassa.

3. Il ricorrente deve allegare all'esemplare del ricorso inviato alla Commissione Tesseramento Atleti:

- a) la ricevuta del versamento della tassa;
- b) la documentazione idonea a dimostrare la tempestività del ricorso e la sua ammissibilità;
- c) tutti i documenti idonei a dimostrare la fondatezza della sua domanda.

4. La produzione di cui alla precedente lettera a) è a pena di irricevibilità.

5. All'esemplare del ricorso inviato ai controinteressati la documentazione indicata nel comma 3 del presente articolo deve essere allegata in copia.

6. Nell'ulteriore svolgimento del procedimento, la Commissione Tesseramento Atleti può acquisire altre prove oltre quelle prodotte.

Art. 80 - Ricorso: termini

1. Il ricorso deve essere inviato entro venti giorni decorrenti dalla data di ricezione della decisione negativa da parte dell'associato, ovvero dell'attestazione di avvenuta ricezione dell'invito di cui al precedente articolo 77 comma 1 o, comunque entro 30 giorni dall'invio del predetto invito.

2. Nel caso di reclamo avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento del predetto Ufficio.

3. Si tiene conto della data di presentazione del ricorso all'ufficio postale.

Art. 81 – Deduzioni dei controinteressati

1. Il controinteressato, nel termine di dieci giorni da quello di ricevimento del ricorso, può presentare deduzioni da redigersi, in duplice esemplare, di cui il primo da inviarsi direttamente alla Commissione Tesseramento Atleti ed il secondo al ricorrente.

2. Dette deduzioni devono essere inviate a mezzo di raccomandata.

3. Si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 79, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

4. Nel caso in cui l'associato controinteressato non versi la tassa ricorsi, salvi gli ulteriori effetti indicati negli articoli seguenti, le controdeduzioni e la documentazione probatoria si considereranno come non prodotte.

Art. 82 - Provvedimenti ordinatori

1. Decorsi venti giorni dalla data d'invio del ricorso il Presidente della Commissione Tesseramento fissa l'udienza per la discussione della quale il Segretario della Commissione dà avviso, a mezzo di telegramma, al ricorrente ed al sodalizio che abbia versato la tassa ricorsi.

2. L'udienza, nei casi di determinazione dell'ammontare del riscatto, deve essere fissata in modo da consentire l'assunzione della delibera entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 83 - Discussione del ricorso

1. Nell'udienza fissata ai sensi dell'articolo precedente possono essere presenti le parti interessate.

2. Nella stessa udienza il Presidente della Commissione o altro componente da lui preventivamente designato, riferisce oralmente sulla controversia.

3. Successivamente le parti o i loro difensori sono ammessi ad illustrare oralmente e succintamente le rispettive richieste. L'associato non può fruire di questa facoltà se non ha provveduto al versamento della tassa ricorsi. Se il versamento sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della memoria difensiva e delle prove, l'associato è ammesso esclusivamente ad illustrare oralmente le sue richieste ma non può presentare né memorie scritte né mezzi di prova.

Art. 84 - Tentativo di conciliazione

1. Nei casi di ricorso per la determinazione dell'ammontare del riscatto, la Commissione, prima di procedere alla delibera sul ricorso, deve espletare un tentativo di conciliazione, anche in via transattiva, tra le parti.

2. La conciliazione deve essere stipulata per iscritto in tre esemplari di cui il primo rimane in possesso della Commissione e gli altri due vengono consegnati alle parti.

3. L'atto di conciliazione deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione.

4. Successivamente all'avvenuta conciliazione la Commissione dichiara cessata la materia da contendere e dispone la restituzione alle parti della tassa ricorsi eventualmente versata.

5. Dopo la conciliazione si applicano le disposizioni in materia di riscatto del vincolo contenute nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento, fermo restando che il termine previsto per il pagamento dell'indennizzo per il riscatto, decorre dal giorno della conciliazione.

Art. 85 - Delibera sul ricorso

1. Nei procedimenti per lo scioglimento del vincolo la Commissione Tesseramento Atleti delibera sul ricorso assumendo una delle seguenti decisioni:

a) dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso;

b) rigetto del ricorso;

- c) accoglimento del ricorso;
- d) revoca dell'omologazione;
- e) dichiarazione dell'esistenza del doppio tesseramento ed accertamento del tesseramento valido;
- f) archiviazione degli atti (nei procedimenti di revoca omologa o doppio tesseramento);
- g) revoca del consenso del tesseramento di un atleta straniero per insussistenza dei requisiti o per revoca del nulla osta della Federazione di provenienza.

2. Nei procedimenti per la determinazione dell'ammontare del riscatto, la Commissione Tesseramento Atleti delibera sul ricorso assumendo una delle seguenti decisioni:

- a) dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso;
- b) ammissione di eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti e ritenuti necessari dalla Commissione;
- c) determinazione dell'ammontare del riscatto.

3. Nei casi di inammissibilità o rigetto del ricorso dispone l'incameramento della tassa ricorsi versata dal ricorrente e la restituzione al sodalizio della sua tassa; nel caso di cui al comma 1 lettera c) dispone l'incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione di quella del ricorrente; nel caso di cui al comma 2 lettera c) delibera sull'incameramento o sulla restituzione alle parti secondo equità.

Art. 86 - Impugnabilità delle delibere

1. Le delibere della Commissione Tesseramento Atleti, sono impugnabili dinanzi alla Commissione d'Appello Federale secondo le norme del successivo Titolo III, Sezione Prima.

CAPO TERZO: IL PROCEDIMENTO D'IMPUGNAZIONE

SEZIONE PRIMA: L'IMPUGNAZIONE ORDINARIA

Art. 87 - Mezzi d'impugnazione

- 1. Sono mezzi d'impugnazione ordinaria l'appello ed il ricorso di legittimità.
- 2. E' mezzo d'impugnazione straordinario la revisione.

Art. 88 - Impugnazione: giudice competente

- 1. La competenza a giudicare sull'appello appartiene alla Corte Federale ed alla Commissione d'Appello Federale secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento.
- 2. La competenza a giudicare sul ricorso di legittimità appartiene alla Corte Federale.
- 3. Il giudizio d'impugnazione avanti alla Corte Federale è regolato dalle norme della presente sezione in quanto compatibili.

Art. 89 - Legittimazione dell'impugnazione

- 1. Ai sensi del precedente articolo 19, sono legittimati all'impugnazione coloro che subiscono gli effetti del provvedimento di primo grado e che vi hanno interesse.
- 2. Coloro ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare possono proporre impugnazione anche se, per effetto dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 24, è già stata integralmente espiata.

Art. 90 - Motivi dell'impugnazione

- 1. L'impugnazione può essere proposta per motivi sostanziali. Può essere, altresì, proposta per far valere le violazioni del diritto di difesa verificatesi nel procedimento di prima istanza.
- 2. I motivi d'impugnazione devono essere contenuti, a pena d'inammissibilità, nell'atto d'impugnazione e non possono essere mutati o modificati.
- 3. Nel procedimento d'impugnazione non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio. Le parti ed il Procuratore Federale possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado.

Art. 91 - Tassa d'impugnazione

- 1. L'ammissibilità delle impugnazioni è subordinata al versamento della relativa tassa.

Art. 92 - Termine per l'impugnazione

- 1. L'impugnazione, salvo che non sia diversamente previsto, si propone entro il termine di dieci giorni da quello indicato nella disposizione di cui all'articolo 26, comma 2.

2. Nei casi in cui la pubblicazione della motivazione non sia contestuale a quella del dispositivo, il termine per l'impugnazione decorre dalla data di ricezione dell'avviso di cui all'art. 26 comma 4.

Art. 93 - Forma dell'impugnazione

1. L'impugnazione si propone mediante dichiarazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. intestata all'organo competente per la stessa.

2. All'impugnazione, a pena d'improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di cui all'articolo 91.

Art. 94 - Procedimento d'impugnazione: atti preliminari

1. Ricevuto l'atto d'impugnazione il giudice richiede tempestivamente all'organo giurisdizionale di prima istanza la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento; successivamente dà comunicazione, mediante telegramma, agli eventuali controinteressati ed alla Procura Federale dell'avvenuta impugnazione.

2. I soggetti indicati nel comma 1 hanno diritto di prendere immediata visione dell'impugnazione e degli atti ad essa allegati e di presentare, entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, eventuali memorie. .

Art. 95 - Discussione dell'impugnazione

1. il Presidente dell'Organo collegiale, ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, se non ritiene manifestamente inammissibile l'impugnazione, fissa immediatamente l'udienza nella quale la stessa sarà discussa e ne dà comunicazione agli interessati, ai controinteressati ed alla Procura Federale almeno dieci giorni prima.

2. All'udienza possono partecipare, oltre alla Procura Federale, sia gli interessati che i controinteressati, assistiti a mente dell'articolo 23 del presente Regolamento, i quali tutti hanno diritto di illustrare oralmente le proprie richieste e di presentare memorie scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 96 - Decisione dell'impugnazione: supplemento di istruttoria

1. Il giudice può ammettere nuovi mezzi istruttori solo in presenza di circostanze particolarmente gravi o quando sia stato leso il principio della difesa.

Art. 97 - Decisione sul merito

1. Il giudice decide sull'impugnazione confermando o riformando la decisione di primo grado ovvero dichiarando inammissibile o improcedibile l'impugnazione.

2. Ai fini della decisione e nei limiti dei motivi di impugnazione, il giudice valuta liberamente le risultanze dell'istruttoria effettuata nel giudizio del precedente grado od ai sensi dell'articolo 96.

3. Il giudice, in caso di riforma non può infliggere una sanzione più grave, per specie o misura, di quella inflitta nella decisione impugnata, salvo il caso di accoglimento dell'appello del Procuratore Federale.

4. Il giudice:

a) se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata decidendo nuovamente sul merito;

b) se rileva motivi d'inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

c) se ritiene insussistente l'inammissibilità o l'improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;

d) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito.

e) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice.

5. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

6. Nel caso di conferma, di dichiarazione di inammissibilità e di dichiarazione di improcedibilità deve essere disposto l'incameramento della tassa di impugnazione. In caso di riforma deve esserne disposta la restituzione totale o parziale.

Art. 98 - Impugnabilità delle decisioni di secondo grado

1. Le decisioni pronunciate dalla Corte Federale non sono impugnabili; contro le decisioni pronunciate dalla Commissione d'Appello Federale è proponibile ricorso alla Corte Federale per i motivi di cui all'articolo 2, comma 5.
2. La Corte Federale, se l'impugnazione è ammissibile, conferma la decisione impugnata oppure l'annulla, con rinvio o senza rinvio; nel caso di annullamento con rinvio rimette gli atti all'organo giurisdizionale competente che deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte Federale.
3. Le decisioni non più impugnabili sono esecutive a decorrere dal termine di cui all'articolo 27.

SEZIONE SECONDA: L'APPELLO D'URGENZA

Art. 99 - Procedimento d'appello d'urgenza: ambito d'applicazione

1. Le disposizioni sui procedimenti disciplinari, in seconda istanza, previste negli articoli precedenti sono derogate ed il procedimento di appello è assoggettato esclusivamente alla disciplina contenuta nella presente Sezione, quando:
 - a) in prima istanza sia stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara e gli effetti della sanzione pregiudichino i diritti del sodalizio dichiarato perdente a partecipare a gare e/o a fasi di campionati, o di altre manifestazioni agonistiche ufficiali della FIPAV, che si devono disputare o avranno inizio nelle due giornate di gara immediatamente successive alla sua pronuncia.
 - b) in prima istanza sia stata inflitta, a giocatori ed allenatori, la sanzione della squalifica fino a tre giornate di gara ovvero la sospensione fino a trenta giorni e tali sanzioni debbano esporsi durante fasi di campionato od altre manifestazioni ufficiali della FIPAV che si devono disputare o avranno inizio nelle giornate di gara immediatamente successive alla loro pronuncia.

Art. 100 - Decisione di prima istanza: pronuncia; termine

1. La decisione di prima istanza che produce gli effetti indicati nell'articolo che precede deve essere affissa entro le ore 22.00 del primo giorno non festivo susseguente a quello di svolgimento della gara per la quale viene inflitta la sanzione e il dispositivo comunicato all'interessato a mezzo telegramma.
2. Il termine di cui al comma che precede è prorogato di 24 ore quando la data di svolgimento della gara per la quale viene inflitta la sanzione e di quella immediatamente successiva intercorrono almeno sei giorni liberi.

Art. 101 - Appello d'urgenza: giudice competente, legittimazione; motivi di impugnazione; tasse: norme applicabili

1. Al procedimento d'appello d'urgenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 88, 89, 90 e 91 del presente Regolamento.

Art. 102 - Appello d'urgenza: termini; forme

1. L'appello d'urgenza deve pervenire mediante qualunque mezzo idoneo presso la segreteria dell'organo competente per l'impugnazione entro le ore 12 del giorno seguente alla data di affissione della decisione in prima istanza.
2. Il termine prescritto nel comma che precede è prorogato di 24 ore nell'ipotesi prevista dall'articolo 100, comma 2.
3. A pena di improcedibilità, alla dichiarazione d'appello deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di cui all'articolo 91 del presente Regolamento.

Art. 103 - Appello d'urgenza: atti preliminari alla discussione

1. Ricevuta la dichiarazione d'appello d'urgenza il giudice di secondo grado acquisisce gli atti del procedimento di prima istanza, fissa l'udienza nella quale sarà esaminata l'impugnazione, e ne dà comunicazione agli interessati nonché ai controinteressati.
2. La comunicazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche telefonico, purché idoneo a consentire l'immediata ricezione.
3. L'udienza deve essere fissata in data tale da consentire la pronuncia della decisione di secondo grado entro le ore 24.00 del giorno antecedente la giornata di gara immediatamente successiva alla pronuncia impugnata.

Art. 104 - Appello d'urgenza: udienza per la discussione; diritti delle parti

1. All'udienza per la deliberazione sull'appello d'urgenza possono partecipare sia gli interessati che i controinteressati, assistiti a mente dell'articolo 23 del presente Regolamento, i quali hanno diritto di illustrare per iscritto ed oralmente le proprie richieste.

Art. 105 - Appello d'urgenza: supplemento d'istruttoria

1. Il giudice di secondo grado in via d'urgenza può ammettere mezzi istruttori solo in presenza di circostanze particolarmente gravi o quando sia stato lesa il principio della difesa.

2. I mezzi istruttori devono essere assunti nella medesima udienza.

Art. 106 - Appello d'urgenza: decisione sul merito: norme applicabili

1. Le decisioni di merito sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli articoli 97 e 98 del presente Regolamento.

SEZIONE TERZA: REVISIONE**Art. 107 - Revisione**

1. Le sentenze divenute definitive per qualunque causa, possono essere impugnate per revisione con l'unico scopo di determinare l'assoluzione del già condannato o per il non luogo a procedere, anche per estinzione dell'infrazione disciplinare:

a) in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;

b) in caso di falsità in atti od in giudizio od in altra infrazione da cui dipenda la sentenza impugnata per revisione;

c) in caso di inconciliabile contrasto del giudicato con quello di altra sentenza divenuta definitiva;

2. La revisione si propone con istanza davanti alla Commissione d'Appello Federale con le modalità di cui agli articoli 93 e seguenti. Qualora venga proposta dal Procuratore Federale, egli ne deve dare contestuale notizia all'interessato.

3. L'istanza deve indicare, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano.

4. L'istanza di revisione deve essere presentata senza limiti di tempo .

5. La Commissione d'Appello Federale dichiara l'inammissibilità dell'istanza quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulta manifestamente infondata. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione d'Appello Federale revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

6. La Commissione d'Appello Federale può, in qualunque momento, disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

7. La Commissione d'Appello Federale non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88 e seguenti.

8. Le decisioni in materia di revisione non sono soggette ad impugnazione.

Art. 108 - Procedimento di revisione

1. Ritenuta ammissibile l'istanza, la Commissione d'Appello Federale fissa il termine entro il quale le parti possono depositare eventuali memorie.

2. La decisione è presa in camera di consiglio ed è comunicata alle parti.

SEZIONE QUARTA: PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA E RIABILITAZIONE; PRESCRIZIONE**Art. 109 - Amnistia**

1. L'amnistia è un provvedimento generale con cui la FIPAV provvede ad estinguere l'infrazione e nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato fa cessare l'esecuzione della sanzione nonché quella delle sanzioni accessorie. Nel concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

2. La competenza alla concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale stabilirà la decorrenza ed eventuali condizioni od obblighi.

3. Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall'amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

4. Restano comunque impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'articolo 23 comma 4 lettera d) dello Statuto federale.

Art. 110 - Indulto

1. L'indulto, al pari dell'amnistia, è un provvedimento di carattere generale ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra pena più lieve.

2. L'indulto non estingue le pene accessorie e non presuppone una condanna irrevocabile.

3. La sua efficacia è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale che è l'organo competente alla promulgazione.

4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.

6. Anche per l'indulto restano impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'articolo 23 comma 4 lettera d) dello Statuto federale.

Art. 111 - Grazia

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.

2. Competente alla concessione della grazia è il Presidente federale che ne darà comunicazione al Consiglio Federale.

3. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve.

4. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato, indirizzata al Presidente federale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva e restano comunque impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'articolo 23 comma 4 lettera d) dello Statuto federale.

Art. 112 – Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento di carattere personale che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2. Presupposto della riabilitazione è il decorso del termine di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

3. Competente alla concessione della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, dello Statuto è la Commissione d'Appello Federale.

4. La riabilitazione è richiesta con istanza alla Commissione d'Appello Federale proposta dall'interessato. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2. La Commissione d'Appello Federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

5. La Commissione d'Appello Federale si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia per la trascrizione nel casellario federale e comunicata all'istante, nel termine di 7 giorni, a mezzo Raccomandata A.R.

6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

7. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

Decide sulla revoca la Commissione d'Appello Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova sanzione.

Art. 113 - Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari delle quali possono essere chiamati a rispondere i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse. Le infrazioni relative all'uso di metodi o all'assunzione di sostanze vietate si prescrivono nel termine di anni otto.

2. Le infrazioni disciplinari delle quali possono essere chiamati a rispondere, a qualsiasi titolo, gli associati si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quelle in cui le infrazioni stesse sono state commesse.

3. L'apertura di un'istruttoria o di un procedimento, l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale, l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio, l'atto di deferimento, l'applicazione del provvedimento cautelare interrompono il corso della prescrizione. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento dell'interruzione, dall'ultima in caso di più atti interruttivi, ma i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

4. Qualora un tesserato che ha commesso infrazioni disciplinari perda successivamente la qualifica di tesserato, i termini di prescrizione restano sospesi, per il solo procedimento a suo carico, fino al momento in cui riacquisti la qualifica di tesserato. Resta perseguibile l'associato di appartenenza ai sensi dell'articolo 55 del presente Regolamento.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa .

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 122 – Casellario Federale

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale ove sono raccolti e ordinati cronologicamente i provvedimenti degli organi giurisdizionali e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.

Art. 123- Entrata in vigore

Il presente Regolamento Giurisdizionale entra in vigore a seguito di approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.